

INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)

Il Consiglio federale eserciti senza indugio il diritto di opting-out notificando il rifiuto degli emendamenti al RSI adottati dalla 77^a Assemblea mondiale della sanità

del 17 settembre 2024

Il 1° giugno 2024, l'Assemblea mondiale della sanità (AMS) ha adottato modifiche di vasta portata al Regolamento Sanitario Internazionale (RSI). Tali modifiche entreranno automaticamente in vigore dopo 12 mesi, ovvero il 1° giugno 2025, a meno che il Consiglio federale non si avvalga, entro il 31 marzo 2025, del diritto di *opting-out* ai sensi dell'art. 59 par. 1bis RSI. Ciò non significa che la Svizzera debba respingere definitivamente il RSI modificato, ma semplicemente che il processo democratico abbia il tempo sufficiente per consentire al Parlamento federale di decidere in merito alle modifiche e di sottoporre il progetto a referendum facoltativo o obbligatorio.

La revisione del RSI è di vasta portata e non è affatto di natura meramente tecnica o amministrativa. Comprende la rinuncia a competenze e nuovi obblighi a spese dei Cantoni nel settore della sanità pubblica e dell'economia (finanze pubbliche). Impone ai Cantoni obblighi di vasta portata con importanti implicazioni finanziarie. I Cantoni devono aumentare in modo massiccio le loro capacità e infrastrutture nei settori della **sorveglianza** (capacità di test e analisi), delle **misure di controllo** contro la propria popolazione, **dell'acquisto di determinati prodotti pandemici e sanitari** secondo i requisiti dell'OMS (compresi i farmaci sperimentali) e partecipare a **meccanismi di finanziamento** a favore di Stati terzi. Questi obblighi dei Cantoni di vasta portata ai sensi del diritto internazionale sono in gran parte giuridicamente vincolanti (cfr. allegato 1 RSI: «Requisiti essenziali di capacità»). I Cantoni non dispongono di mezzi di controllo, di rettifica o di obiezione nei confronti dell'OMS, anche quando le informazioni o le direttive dell'OMS si rivelino inutili o dannose.

Inoltre, le disposizioni giuridicamente vincolanti sul **concetto di informazione dell'OMS** sono particolarmente incompatibili con l'ordinamento giuridico svizzero. Esse esortano la Confederazione e i Cantoni a basare la propria gestione della pandemia, in modo ancora più rigoroso di quanto non l'abbia fatto finora, su informazioni approvate esclusivamente dall'OMS. Nella migliore delle ipotesi, le seconde e le terze opinioni più appropriate e utili devono essere soppresse e censurate in modo permanente - come peraltro già avvenuto durante la pandemia di COVID-19 - non appena contraddicono la linea adottata dall'OMS. Ciò può portare a errate decisioni fatali, con effetti negativi sulle finanze pubbliche e sulla salute pubblica.

Per esempio, le modifiche adottate al RSI mettono in discussione i principi fondamentali dello Stato di diritto e gli standard minimi della Costituzione federale, tra cui: la libertà di informazione e la libertà della scienza; il principio del consenso informato individuale al trattamento medico; il processo decisionale non falsato dei membri dei poteri statali federali e cantonali; l'effettiva separazione dei poteri. Tutto ciò significa che in tempi di pandemia **la tutela dei diritti fondamentali da parte delle nostre istituzioni giudiziarie non è più efficacemente garantita** perché "l'OMS ha sempre ragione".

Infine, va anche detto che la revisione del RSI non contiene alcuna regolamentazione sulla responsabilità delle persone che agiscono per conto dell'OMS. Mancano altresì regolamenti efficaci per evitare l'influenza impropria di attori privati o statali sulla comunicazione e sulle decisioni dell'OMS.

In merito a tutti questi emendamenti, il Consiglio federale non ha informato o consultato i Cantoni né nell'ambito del processo negoziale dell'OMS prima del 1° giugno 2024 né fino ad oggi nell'ambito di una vera e propria procedura di consultazione.

Va inoltre rilevato che l'Assemblea mondiale della sanità ha adottato gli emendamenti in violazione delle proprie norme procedurali: il testo definitivo degli emendamenti avrebbe dovuto essere disponibile 4 mesi prima della votazione finale (ossia alla fine di gennaio 2024) e non soltanto il 1°

giugno 2024 (cfr. art. 55 par. 2 RSI 2005). Questa revisione del RSI è quindi avvenuta in violazione del diritto procedurale della stessa OMS.

Solo un tempestivo rifiuto di tutti gli emendamenti al RSI del 1° giugno 2024 ("opting-out") entro il termine di 10 mesi (fine marzo 2025) garantirà che tutti gli aspetti degli emendamenti previsti dal RSI siano sottoposti al necessario dibattito democratico a livello federale e cantonale. Questo è l'unico modo per garantire la legittimità democratica, assolutamente necessaria in Svizzera, di questa revisione del RSI. Entro tale data, occorre respingere questa ingerenza di vasta portata nelle competenze dei Cantoni e dei loro cittadini, nonché nei principi costituzionali fondamentali della Confederazione.

Pertanto:

“L’Assemblea federale è incaricata,

(1.) con decreto federale semplice (art. 163 cpv. 2 Cost.), di invitare il Consiglio federale entro il 31 marzo 2025 (data in entrata della lettera alla Segreteria dell’OMS) in virtù dell’articolo 59 paragrafo 1bis¹ del Regolamento sanitario internazionale (RSI 2005; RS 0.818.103²) a dichiarare, a nome della Confederazione svizzera, il rifiuto di tutti gli emendamenti del RSI del 1° giugno 2024 (testo definitivo secondo la votazione finale dell’Assemblea mondiale della sanità del 1° giugno 2024 e la notifica ufficiale del direttore generale³);

(2.) di garantire il processo politico (comprese le possibilità di referendum) necessario per l’adeguata legittimazione democratica di tali emendamenti del RSI.

La presente iniziativa cantonale deve essere trattata con urgenza.”

Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti deputati chiedono al Gran Consiglio, mediante la presente iniziativa cantonale, di presentare all’Assemblea federale e al Consiglio federale la formale richiesta di **esercitare il diritto di rifiuto** di tutti gli emendamenti del Regolamento sanitario internazionale votati il 1° giugno 2024.

Maria Pia Ambrosetti
Balli - Bühler - Galeazzi - Morisoli -
Ostinelli - Rossi - Soldati

¹ Art. 59 1bis The period provided in execution of Article 22 of the Constitution of WHO **for rejection of, or reservation to, an amendment to these Regulations shall be 10 months from the date of the notification by the Director-General of the adoption of an amendment to these Regulations by the Health Assembly.** Any rejection or reservation received by the Director-General after the expiry of that period shall have no effect.

² Base giuridica per il termine di rifiuto di soli 10 mesi: Decisione dell’Assemblea mondiale della sanità del 28 maggio 2022; WHA75.12 Agenda item 16.2: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R12-en.pdf e verbale del Direttore generale della 75^a Assemblea mondiale della sanità; WHA75/2022/REC/1; cfr. trattanda WHA75.12, pag. 24: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365610/A75_REC1-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y

³ Pubblicazione ufficiale dell’OMS della revisione dell’RSI, adottata il 1° giugno 2024: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA77/A77_ACONF14-en.pdf